

Statuto dell'Associazione Culturale Quadrivium

Art. 1 – Costituzione

1) E' costituita l'Associazione Culturale Quadrivium che in seguito verrà indicata per brevità Quadrivium. Quadrivium è una libera associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I capitolo 3, art 36 e seguenti del Codice Civile.

2) I contenuti e la struttura di Quadrivium sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita di Quadrivium stessa.

3) La durata di Quadrivium è illimitata.

4) Quadrivium ha sede in via Gorizia n. 66 a Baranzate di Bollate (Milano).

5) Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia.

Art. 2 - Scopi

1) Quadrivium, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore :

- della promozione dell'istruzione;
- dell'attività di formazione;
- della promozione della cultura;
- della promozione dell'arte;
- della promozione dello sport;

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo articolo 3.

Art. 3 - Finalità

1) Quadrivium, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere la cultura nelle sue diverse manifestazioni (musicali, teatrali, cinematografiche, storico-letterarie, filosofico-scientifiche, sociali ecc...);
- b) organizzare manifestazioni culturali, valorizzando in particolare le risorse presenti sul territorio;
- c) promuovere attività didattico-educative in collaborazione con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e le associazioni e gli enti attivi sul territorio, prestando particolare attenzione all'area dell'handicap e dei disagio giovanile;
- d) valorizzare e gestire spazi che si rendessero disponibili per la realizzazione degli obiettivi sopra citati;
- e) coordinare formazioni artistiche che perseguono le medesime finalità;
- f) svolgere attività di promozione editoriale divulgante le iniziative associative attraverso stampati, libri., audiovisivi supporti multimediali, ecc...;
- g) offrire servizi di utilità sociale ad organizzazioni, associazioni ed enti pubblici o privati.

2) Al fine di svolgere le proprie attività, Quadrivium si avvale delle prestazioni volontarie dirette dei propri aderenti e delle prestazioni occasionali di persone qualificate ai fini del perseguimento degli scopi associativi.

Art. 4 - Aderenti a Quadrivium

1) Sono aderenti a Quadrivium:

- i soci fondatori dell' Organizzazione di Volontariato Quadrivium (fondatori)
- gli aderenti della preesistente Organizzazione di Volontariato Quadrivium (ordinari)
- coloro che ne faranno richiesta, la cui domanda verrà accolta dal Consiglio Direttivo di Quadrivium (ordinari).

2) Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di soci sostenitori che forniscano un sostegno economico alle attività di Quadrivium, nonché nominare "aderenti onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita di Quadrivium.

3) Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dell'Ente o dell'Istituzione interessata.

4) Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi di Quadrivium. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita di Quadrivium.

5) Il numero degli aderenti è illimitato.

6) Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.

7) Criteri di massima di ammissione ed esclusione degli aderenti:

7.1 Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto di Quadrivium;

7.2 L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo di Quadrivium, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti a Quadrivium con relativa regolarizzazione delle posizioni assicurative ed economica;

7.3 Gli aderenti cessano di appartenere a Quadrivium:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutarî;
- per persistente violazione degli obblighi statutarî.

7.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1) Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali di Quadrivium. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2) Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) con facoltà di prendere parola per formulare proposte ed esprimere pareri e di votare direttamente o per delega scritta;
- di conoscere i programmi con i quali Quadrivium intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse da Quadrivium;
- di usufruire di tutti i servizi di Quadrivium;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento senza oneri, ma al tempo stesso senza pregiudizio delle iniziative e dei programmi di Quadrivium.

3) Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità di Quadrivium.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

1) Il patrimonio di Quadrivium è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

2) Le entrate di Quadrivium sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese di Quadrivium;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti al Quadrivium a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3) I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4) Ogni disposizione finanziaria avverrà per firme del Presidente o del VicePresidente congiuntamente a quella del Tesoriere o altro Componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione.

Art. 7 - Organi sociali di Quadrivium

Organi sociali di Quadrivium sono:

- 1) L'Assemblea degli aderenti
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e garanzia: il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Quadrivium dell'anno associativo in corso.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente se presente.
- 3) La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno (assemblea ordinaria) e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze associative (assemblea straordinaria).
- 4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo, o di un decimo degli aderenti. In tal caso la convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita di Quadrivium, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

- 6) L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze di Quadrivium. In particolare per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione di Quadrivium.
- 7) L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita ed altresì reso pubblico nella sede sociale, indicando l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 8) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 9) Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione di Quadrivium, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 15.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti, esso è composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri che restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 2) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4) Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento di Quadrivium;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee, con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o al segretario l'ordinaria amministrazione.

Art. 10 - Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2) Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale di Quadrivium nei Confronti di terzi e in giudizio;
- é autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti Quadrivium di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.
- Di fronte agli aderenti, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del presidente assente, per impedimento o cessazione.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

1) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e Contabili di Quadrivium e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Collegio dei Garanti

1) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti scelti anche tra i non aderenti

2) Il Collegio dei Garanti

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e Quadrivium o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 Gratuità delle cariche

1) Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse di Quadrivium. Esse hanno la durata di anni tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 14 Bilancio

1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti

almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e dalle disposizioni del codice civile.

2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

3) Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l'anno solare.

4) Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dal Quadrivium e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 Modifiche allo Statuto - scioglimento di Quadrivium

1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione di Quadrivium, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 16 - Norme di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile.

Art. 17 - Norme di funzionamento

1) Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

XX